



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 664 DEL 11.12.2015

STRUTTURA COMPLESSA: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMALI ED ATTIVITA’ ALBERGHIERA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI
VIDEOSORVEGLIANZA

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line il 15.12.2015 per rimanervi 10 giorni.

Esecutiva per decorrenza termini, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 32/94, il _____

Inviata al Collegio Sindacale con nota n° 250 del 15.12.2015

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 32/94, per la parte non disapplicata (giusta circolari Regione Campania):

Trasmessa all’organo di controllo il _____

Ricevuta dall’organo di controllo il _____

Approvazione per decorrenza termini (40 gg dal ricevimento) il _____

Approvazione con provvedimento di G.R. n. ____ del _____

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con provvedimento G.R. n. ____ del _____

Annullamento con provvedimento di G.R. n. ____ del _____

In data 11.12.2015 il Dott. Vincenzo Viggiani, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana”, giusta decreto di nomina n. 470 del 12/12/2013, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Struttura con la firma apposta in calce, con l’assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, ed acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento.

Registrazione contabile
come da scheda contabile agli atti
(art. 1 comma 3, regolamento ciclo passivo
procedure per i pagamenti - Deliberazione n
542/2014)

Il Dirigente U.O.S. Economato, propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità dell'istruttoria:

PREMESSO

- che nell'ottica di una politica di razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti e del patrimonio aziendale, l'Azienda intende dotarsi di specifica disciplina riguardante l'attività di videosorveglianza;

VISTO

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successivo Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali dell' 08/04/2010;
- il regolamento per il trattamento dei dati personali approvato con deliberazione n. 817 del 5/9/2014;

PRESO ATTO

- che, a tutt'oggi, l'Azienda dispone di un sistema di videosorveglianza;

RILEVATO

- che occorre dotarsi di apposita disciplina riguardante l'attività di videosorveglianza per i fini di cui in premessa;

RITENUTO

- di individuare, quale Titolare del trattamento dei dati personali raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza l'Azienda nella persona del legale rappresentante pro-tempore e, contestualmente, di individuare come Responsabile del trattamento dei dati personali in qualità di Amministratore di Sistema, il legale rappresentante pro-tempore della ditta aggiudicatrice del Servizio di vigilanza;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;


PROPONE

Per le motivazioni indicate innanzi e che qui si intendono integralmente riportate:

- di adottare l'allegato Regolamento per l'attività di videosorveglianza;
- di pubblicare il Regolamento adottato nell'apposita sezione dei Regolamenti del sito web istituzionale;
- di trasmettere il presente atto a tutti i Direttori di Dipartimento del Ruggi, alle Direzioni mediche di Presidio ed alle OO.SS.;
- di notificare il presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria dei Servizi di Vigilanza;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda.

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Dott. Vito Morena



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, che sottoscrivono per la conferma:

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Angelo Gerbasio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Guetta

IL DIRETTORE GENERALE


Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata nei termini indicati e per l'effetto:

- adottare l'allegato Regolamento per l'attività di videosorveglianza;
- pubblicare il Regolamento adottato nell'apposita sezione dei Regolamenti del sito web istituzionale;
- trasmettere il presente atto a tutti i Direttori di Dipartimento del Ruggi ,alle Direzioni mediche di Presidio ed alle OO.SS.;
- notificare il presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria dei Servizi di Vigilanza;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;
- dichiarare il presente provvedimento, provvisoriamente esecutivo nelle more delle procedure di pubblicazione sul sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani





Azienda Ospedaliero Universitaria
"San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" Salerno

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 666 del 11/12/2015

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 1- OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle sedi e dei servizi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno di seguito denominata "Azienda".

Titolare del trattamento dei dati trattati mediante i predetti sistemi di videosorveglianza è il rappresentante legale pro tempore dell'Azienda.

Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore della ditta appaltatrice del servizio di vigilanza dell'Azienda.

ART. 2 – FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, tratta dati attraverso sistemi di videosorveglianza al solo fine di proteggere il patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione ed incolumità delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni / esterni delle proprie strutture.

ART. 3 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE

Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito indicato anche come "Codice della privacy" o "Codice") e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010.

Il presente regolamento garantisce, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla riservatezza ed alla tutela di qualsiasi forma di abuso dell'immagine; nello specifico si richiama quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 196/2003 e dal regolamento per il trattamento dei dati personali approvato con deliberazione n. 817 del 5/9/2014.

ART. 4 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della normativa che vieta il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Qualora l'installazione degli impianti, per le finalità indicate all'art. 2, venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed, in particolare, di quanto disposto all'art. 4.

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale, armadietti, locale uffici).

ART. 5 - DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, l'Azienda, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza e controllo, e solo quando altre misure - quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi - siano ponderatamente valutate inefficaci insufficienti o inattuabili.

I responsabili di ciascuna Unità Operativa / Servizio valutano, alla luce dei principi di necessità e di proporzionalità, l'opportunità di installare sistemi di videosorveglianza, formulando motivate proposte alla UOS Economato ed alla Direzione Amministrativa.

L'allegato A al presente regolamento elenca gli impianti di videosorveglianza concretamente attivati presso l'Azienda. Il predetto elenco dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione della attivazione di nuovi impianti o della dismissione di quelli esistenti, od in occasione di significative variazioni alle caratteristiche degli impianti.

ART. 6 - TIPOLOGIA DI IMPIANTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Gli impianti di videosorveglianza installati presso l'Azienda possono:

- a) consentire la solo visione delle immagini (in tempo reale e senza registrazione delle stesse);
- b) consentire la visione e la registrazione delle immagini.

La ripresa delle immagini è regolata in modo da riguardare solo i dati personali strettamente necessari alle finalità perseguite.

La conservazione delle immagini deve essere limitata di regola alle settantadue ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione – comunque non oltre 7 giorni - in relazione a festività o chiusura degli uffici, salvo nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati eventualmente registrati, tali con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 7 – INFORMATIVA

Tutti coloro che accedono ai locali o alle aree esterne dell'Azienda presso cui sono collocati impianti di videosorveglianza devono essere informati dell'esistenza di tali impianti.

L'obbligo di informativa può essere adempiuto con modalità semplificata, come dispone l'Art. 13 del Codice della Privacy, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza delle telecamere nell'area in questione, secondo il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato al presente Regolamento (**Allegato B**).

I cartelli devono essere collocati prima del raggio di azione delle telecamere; devono avere dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e devono essere scritti con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Essi devono precisare se l'operazione comporta solo la ripresa o anche la registrazione delle immagini.

L'informativa completa relativa al trattamento dei dati mediante videosorveglianza deve essere affissa, a cura del responsabile del trattamento, nei locali soggetti a videosorveglianza.

L'informativa va resa anche nel caso di impianti non funzionanti.

ART. 8 – MISURE DI SICUREZZA

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

In particolare i sistemi di videosorveglianza, sia che consentano la sola visione delle immagini, sia che consentano la registrazione, devono essere accessibili esclusivamente ai soggetti abilitati (titolare, responsabile e incaricati del trattamento) dotati di credenziali di autenticazione.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione i manutentori possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

L'impresa esterna che installa l'impianto deve rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti (artt. 33-36 e 169, nonché Allegato B) del Codice, in particolare punto 25).

ART. 9 – TITOLARE – RESPONSABILE – INCARICATI AL TRATTAMENTO

Il nominativo del Responsabile del trattamento, dovrà essere reso pubblico nelle bacheche e nei locali di lavoro ai sensi art. 13, comma 1, lettera f, D.Lgs. 196/2003). Il Titolare nomina il Responsabile del Trattamento ed eventualmente può nominare gli "incaricati" al trattamento. Essi sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, ove necessario con il supporto dei manutentori esterni. Ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, lo spostamento dell'angolo visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dagli incaricati del trattamento a ciò specificamente autorizzati, supportati ove

necessario da personale tecnico. Gli interventi di modifica, e l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza,, verranno preventivamente comunicati e comunque saranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

ART. 10 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi del Codice della Privacy, in riferimento alle immagini registrate, gli interessati identificabili possono esercitare i propri diritti in conformità al Codice. In particolare gli interessati possono:

- accedere ai dati che li riguardano;
- verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- l'interessato identificabile può richiedere per iscritto, al titolare o al responsabile, l'accesso alle registrazioni che lo riguardano; l'accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato;
- il riscontro alla richiesta dell'interessato deve avvenire senza ritardo, in tempo utile alla consultazione delle immagini;
- i dati sono estratti a cura del Responsabile del trattamento dei dati o dall'incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 - SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO A

Le telecamere di videosorveglianza sono situate come di seguito:

- 1) Ingresso parcheggio;
- 2) Statua Padre Pio;
- 3) Ingresso Farmacia;
- 4) Ingresso palazzine amministrative;
- 5) Ingresso Farmacia - Medicina nucleare;
- 6) Torre cardiologica;
- 7) Infernotto PS;
- 8) Pronto soccorso;
- 9) Ingresso visitatori;
- 10) Ingresso obitorio;
- 11) Neurologia;
- 12) Luigi Gallo;
- 13) Gas medicali;
- 14) N.3 telecamere nell'atrio di ingresso dell'amministrazione;
- 15) N.2 telecamere nell'atrio di ingresso del P.S.;
- 16) N.3 telecamere nell'atrio di ingresso a protezione dell'ufficio ticket;
- 17) N.2 telecamere presso l'UOC Farmacia lato reparti e lato corridoio.

Inoltre si specifica che verrà attivato il servizio di lettura targhe delle autovetture dei dipendenti in entrata ed in uscita dell'ingresso dell'ospedale.

ALLEGATO B



Sommario

ART. 1- OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	2
ART. 3 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE	2
ART. 4 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI	2
ART. 5 - DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	3
ART. 6 - TIPOLOGIA DI IMPIANTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI	3
ART. 7 – INFORMATIVA.....	3
ART. 8 – MISURE DI SICUREZZA	4
ART. 9 – TITOLARE – RESPONSABILE – INCARICATI AL TRATTAMENTO	4
ART. 10 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	5
ART. 11 - SANZIONI	5
ALLEGATO A	6
ALLEGATO B	7